



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

DR 429 del 28/09/2006

## **IL RETTORE**

**VISTA** la Legge 9.5.1989 n. 168;  
**VISTI** il D.Lgs. 27.7.1999, n. 297 e il relativo D.M. 8.8.2000, n. 593;  
**VISTO** lo Statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma;  
**VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università "La Sapienza" di Roma;  
**VISTA** la delibera di approvazione del presente regolamento assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.6.2006;  
**VISTO** il parere favorevole acquisito a riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 25.7.2006;  
**VISTO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 25.7.2006;

## **DECRETA**

l'emanazione del **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DELLO STESSO** dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di cui in appresso.

F.to IL RETTORE



## TITOLO I

### ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

- i) L'Università degli studi di Roma "La Sapienza", di seguito indicata come "La Sapienza", in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del proprio Statuto di autonomia e in coerenza con le altre iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca universitaria e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
- ii) Il presente regolamento disciplina le società, per azioni o a responsabilità limitata, costituite dai soggetti di cui all'art. 2 per le finalità di cui al precedente capoverso, alla cui costituzione "La Sapienza" concorre in qualità di socio, secondo modalità e termini di seguito indicati. Tali società sono definite "**spin off universitari**".
- iii) Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le società partecipate da personale universitario per le medesime finalità, ma di cui "La Sapienza" non detiene partecipazioni azionarie. Tali società sono definite "**spin off esterni**".

## TITOLO II

### ARTICOLO 2 SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI A "SPIN OFF UNIVERSITARI"

- i) La costituzione di uno spin off universitario può essere **proposta** esclusivamente da uno o più **professori e/o ricercatori, ovvero da dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo** de "La Sapienza".
- ii) Oltre ai soci proponenti, possono acquisire la **qualità di soci** e/o di



titolari di strumenti finanziari partecipativi dello spin off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato e altre ad esse assimilabili e/o collegabili, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca.

- iii) Possono, altresì, partecipare in qualità di soci e/o di titolari di strumenti finanziari partecipativi dello spin off, altri soggetti fisici e giuridici tra cui, a titolo esemplificativo, enti di ricerca, società di assicurazione, banche e intermediari finanziari, imprese e consorzi di imprese, enti pubblici, nel rispetto dei modi e dei termini di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 11, comma 3 del D.M. 8/8/2000, n. 593.

### **ARTICOLO 3**

#### **PARTECIPAZIONE DE "LA SAPIENZA"**

- i) La partecipazione de "La Sapienza" alla costituzione degli spin off di cui al precedente articolo 1.ii), non potrà superare il **10% del capitale sociale**, salvo che il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", sentito il Comitato Spin Off (di seguito indicato come CSO) di cui al successivo articolo 10, disponga diversamente in considerazione di particolari motivi di convenienza o opportunità. Il conferimento, pertanto, non potrà avere per oggetto beni inventariati de "La Sapienza".
- ii) E' condizione essenziale per la partecipazione de "La Sapienza" che lo spin off da essa partecipato non svolga attività in **concorrenza** con quelle di ricerca e/o di consulenza prestate dall'Università medesima ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni per conto di terzi.
- iii) Lo **statuto** dello spin off dovrà prevedere, tra l'altro, che:
  - a. in caso di trasferimento delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, ivi compresa "La Sapienza", un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e secondo i criteri indicati al successivo comma iv, lettera c);
  - b. lo spin off sia amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri e sia riservata a "La Sapienza" la nomina di un amministratore;
  - c. in caso di nomina del Collegio Sindacale sia riservata a "La



- Sapienza" la nomina di un sindaco effettivo;
- d. i soci abbiano diritto di recesso in caso di dissenso su alcuna delle deliberazioni di cui al successivo comma iv, lettera a);
- iv) I soci dello spin off dovranno accettare la sottoscrizione di **patti parasociali** di durata non superiore a 5 anni, in cui sia previsto che:
- a. debbano essere approvate preventivamente da "La Sapienza" le deliberazioni riguardanti: (i) variazioni del capitale sociale; (ii) modifiche dell'oggetto sociale; (iii) proroga del termine; (iv) modifica delle regole di circolazione delle azioni;
  - b. la partecipazione de "La Sapienza", senza alcun limite per ciò che riguarda il diritto di voto, sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
  - c. sia riconosciuto a "La Sapienza" un diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, in proporzione dei rispettivi apporti. L'opzione potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" medesima. Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore dell'attivo netto dello spin off alla data dell'esercizio dell'opzione, da un esperto indipendente nominato di comune accordo fra le parti;
  - d. la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non possa in nessun caso eccedere i valori ordinari di mercato in situazioni analoghe;
  - e. vengano fornite a "La Sapienza" annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente;
  - f. lo spin off possa esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 64, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs.30/2005) previa espressa autorizzazione dell'Università.

#### **ARTICOLO 4**

##### **USO DEL MARCHIO**

- i) Agli spin off universitari de "La Sapienza" è concesso, tramite apposito



contratto di licenza a titolo gratuito, l'utilizzo del marchio dell'Università nelle categorie merceologiche per le quali è stata richiesta la registrazione.

- ii) Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo spin off licenziatario garantisca e tenga manlevata e indenne "La Sapienza" da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del segno, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza.
- iii) Qualora "La Sapienza" decida di uscire dalla compagine sociale dello spin off, cesserà di avere effetto il contratto di cui al precedente punto i) e la società non potrà più utilizzare il marchio dell'Università.

## **ARTICOLO 5**

### **PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'**

- i) I rapporti tra "La Sapienza" e spin off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e personale universitari, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.
- ii) Nel caso di spin off ospitati all'interno delle strutture dei Centri di Spesa de "La Sapienza", la loro permanenza non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere espressamente prorogato per una sola volta e per un periodo di eguale durata, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità, e fatta salva l'eventuale rinegoziazione della convenzione di cui al punto precedente.
- iii) In caso di spin off costituiti per lo sviluppo di tecnologie protette da brevetto de "La Sapienza" quest'ultima dovrà concedere alle neo-società tramite apposito contratto di licenza esclusiva il/i brevetto/i detenuti: la concessione iniziale sarà gratuita, gli oneri brevettuali saranno a carico della società licenziataria, la partecipazione agli utili e/o la quantificazione delle royalties verranno definite di volta in volta secondo il caso specifico.

## **ARTICOLO 6**

### **PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF**

- i) I soggetti proponenti, come individuati all'art.2, presentano il progetto



di spin off universitario alla preventiva approvazione del Centro di Spesa di afferenza che dovrà esprimersi in merito all'eventuale richiesta di ospitalità iniziale della sede, all'assenza di conflitto di interessi nei confronti delle attività istituzionali condotte presso il Centro stesso, agli oneri derivanti dall'obbligo di compartecipazione di cui al successivo punto iv), nonché alle dovute autorizzazioni del caso.

- ii) La proposta dovrà essere corredata di:
  - a. progetto tecnico-economico descrittivo della costituenda società;
  - b. piano finanziario;
  - c. descrizione del mercato di riferimento;
  - d. descrizione dei ruoli e delle mansioni dei proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off;
  - e. modalità di partecipazione al capitale e definizione della quota di partecipazione richiesta a "La Sapienza", da definirsi in misura non superiore al 10% del capitale;
  - f. dichiarazione dei soggetti promotori relativa al tipo di rapporto di lavoro che intendono instaurare con lo spin off, corredata da eventuale richiesta di autorizzazione a modificare, ove necessario, il proprio rapporto di lavoro con l'Università.
- iii) La proposta di cui sopra sarà sottoposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" che, previo parere favorevole del CSO, e del Collegio Sindacale, autorizzerà la costituzione dello spin off e nominerà il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
- iv) Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della società dovranno gravare:
  - o in misura percentuale pari a 1/3 sul Bilancio Universitario;
  - o in misura percentuale pari a 2/3 sul bilancio del Centro di Spesa di afferenza dei proponenti;
  - o eccezionalmente, e solo in casi in cui sia riconosciuto l'interesse generale de "La Sapienza", integralmente sul Bilancio Universitario.

La stessa proporzione di cui sopra verrà considerata per il riparto degli utili e dei proventi derivanti da tale partecipazione.
- v) Al consigliere di nomina universitaria, ferme restando le responsabilità



di natura civile penale e amministrativa stabilite dalle norme sul diritto societario, è fatto obbligo di riferire per iscritto agli uffici dell'Amministrazione Centrale competenti, i quali provvederanno ad informare tempestivamente gli organi di governo dell'Ateneo nei seguenti casi:

- sempre, in occasione delle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in occasione delle deliberazioni riguardanti fatti gestionali rilevanti e/o fatti inerenti la straordinaria amministrazione della società di spin off;
- ogni qualvolta situazioni particolari lo rendano opportuno.

#### **ARTICOLO 7 CONFLITTI DI INTERESSE FRA SPIN OFF UNIVERSITARI E “LA SAPIENZA”**

- i) Il responsabile del Centro di Spesa cui afferisce ciascun socio deve presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interessi fra l'oggetto dell'attività dello spin off e l'attività propria del Centro di Spesa medesimo.
- ii) La suddetta dichiarazione costituisce elemento indispensabile affinché la documentazione possa essere presa in esame dal CSO.

#### **ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLE ATTIVITA' DEGLI SPIN OFF UNIVERSITARI**

- i) I proponenti di cui all'art. 2 del presente regolamento che intendano partecipare al capitale sociale di uno spin off universitario devono impegnarsi a non cedere a terzi la propria partecipazione prima di tre anni dalla costituzione, a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- ii) I professori e/o ricercatori di ruolo operanti in uno spin off universitario sono posti a tempo definito qualora l'attività abbia carattere continuativo e non occasionale. La consulenza occasionale è autorizzata nel rispetto dei regolamenti in vigore presso “La Sapienza”.



- iii) I professori e/o ricercatori a tempo pieno soci dello spin off non possono assumere la carica di Presidente o Amministratore Delegato con poteri di gestione, né possono assumere la carica di consigliere di amministrazione con deleghe operative.
- iv) Il Responsabile del Centro di Spesa di afferenza vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la partecipazione del personale dell'Università agli spin off e garantisce che non insorgano situazioni di conflitto rispetto alle attività rese a livello istituzionale.
- v) E' fatto espresso divieto agli spin off universitari, e ai professori e/o ricercatori ad essi partecipanti, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta da "La Sapienza" a favore di enti pubblici o privati.
- vi) I professori e/o ricercatori a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intendano aderire allo stesso, in qualità di socio o ad altro titolo, mediante l'apporto di opere o servizi, devono chiedere l'autorizzazione secondo le procedure in vigore all'interno dell'Università. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al soggetto interessato le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
- vii) Il personale tecnico amministrativo dell'Università può svolgere a favore di spin off universitari attività non retribuita o retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, su parere conforme del Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza.
- viii) Il personale dipendente di cui al presente regolamento può entrare a fare parte del consiglio di amministrazione dello spin off proposto e/o prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita (purché non di lavoro subordinato) a condizione che lo svolgimento di detta attività non osti con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca.
- ix) I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita e non retribuita, previo parere del tutor ed espressa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza per i primi, del Collegio dei Docenti del Dottorato per i secondi.
- x) I professori e/o ricercatori a tempo pieno e il personale tecnico



amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin off devono comunicare a “La Sapienza”, al termine di ciascun esercizio sociale, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dagli stessi.

## **ARTICOLO 9 PROPRIETA' INTELLETTUALE**

- i) La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca, conseguiti nel corso delle attività svolte dagli spin off universitari, è di questi ultimi, ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del Codice della Proprietà Industriale.
- ii) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale, “La Sapienza” avrà diritto ad una licenza gratuita per l'utilizzo dei risultati di cui al punto i) per fini esclusivamente istituzionali, di ricerca e di didattica.
- iii) Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo de “La Sapienza”, ancorché possano interessare il campo di attività dello spin off, si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento brevetti dell'Università.

## **ARTICOLO 10 COMITATO SPIN OFF**

- i) E' costituito, con decreto del Rettore, il Comitato Spin Off de “La Sapienza” (CSO). Il Comitato è un organo tecnico consultivo de “La Sapienza”, composto di cinque membri scelti tra docenti esperti in materie economico-gestionali, finanziarie e giuridiche, di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti del Comitato Spin Off durano in carica tre anni e sono confermabili nell'incarico per non più di una volta. Alle riunioni del Comitato prendono parte, senza diritto di voto, il Prorettore con delega alla Ricerca, sviluppo e rapporti con il mondo produttivo e il Presidente della Commissione innovazione della ricerca e delle tecnologie. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, il Comitato può essere, di volta in volta, integrato da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento della proposta di spin off.



- ii) Le proposte di spin off vengono valutate dal CSO sulla base dei seguenti elementi:
  - a. idea aziendale e carattere innovativo dell'iniziativa;
  - b. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
  - c. compagine sociale e capitale sociale;
  - d. ruolo del soggetto proponente;
  - e. sostegno richiesto a "La Sapienza";
  - f. prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
  - g. piano di sviluppo industriale dell'iniziativa e benefici attesi;
  - h. piano finanziario della nuova società;
  - i. assenza di conflitti con le attività condotte dalle strutture di afferenza dei proponenti.
- iii) Rientrano tra i compiti del Comitato Spin Off la promozione ed il monitoraggio delle attività di Spin-off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative.
- iv) L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione di una relazione annuale sullo stato degli spin off universitari costituiti da sottoporre al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, sulla base di tale relazione, può disporre interventi correttivi, revocare autorizzazioni concesse o risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con i suddetti spin off universitari.
- v) Il CSO si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno ogni semestre, con la Commissione Tecnica Brevetti, per la trattazione di tematiche comuni e per la programmazione delle rispettive attività sulla base delle linee di indirizzo politico definite dagli organi di governo de "La Sapienza".

### TITOLO III

#### ARTICOLO 11

#### SPIN OFF ESTERNI

- i) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società costituite o comunque partecipate dai professori e/o ricercatori dipendenti dell'Università, di cui "La Sapienza" non detenga



partecipazioni azionarie. Per la disciplina delle stesse si fa rinvio alla normativa di riferimento vigente, interna ed esterna, nonché al sistema autorizzatorio prescritto in ragione del ruolo e dello status giuridico del personale dipendente dell'Università.

- ii) In siffatti casi, è fatto obbligo al professore e/o ricercatore universitario rispettare il regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
- iii) E' fatto, infine, obbligo al personale universitario che partecipi alla costituzione di un spin off esterno dare comunicazione all'ufficio entro 30 giorni dalla costituzione dello stesso, fornendo indicazioni precise in ordine a: oggetto sociale, sede, capitale sociale, personale dipendente partecipante e ruoli da questi rivestiti all'interno della neo società.

#### **TITOLO IV**

##### **ARTICOLO 12**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

- i) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
- ii) Le modifiche che si ritenesse di apportare al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
- iii) Tutti i riferimenti normativi presenti nel regolamento si intendono automaticamente modificati in caso di modificazione alle norme stesse apportate dal legislatore nazionale.